

secondo la gravità ed il carattere delle infrazioni da essi commesse, diverso è il rigore e la portata delle sanzioni repressive.

È bene, a tal'uopo, ricordare che le disposizioni penali occupano tutto il libro secondo (art. 252-461) ⁽⁷²²⁾ del cod. mar. merc. e si suddividono in reati (art. 252-449) ed in mancanze disciplinari (art. 450-461).

I reati si distinguono in *delitti* e *contravvenzioni* (art. 415-423) ⁽⁷²³⁾; la cognizione dei delitti appartiene nel Regno alle corti d'assise, ai tribunali penali od ai pretori, ed all'estero ai tribunali consolari ove tale giurisdizione è permessa ⁽⁷²⁴⁾. Spetta ai capitani ed ufficiali di porto la giurisdizione per contravvenzioni ed infrazioni consumate nel compartimento e punite con pene di polizia ⁽⁷²⁵⁾; ma i soli capitani di porto, non gli ufficiali, sono competenti ad istruire e giudicare sulle infrazioni tassativamente previste agli art. 351, 358, 390, 393, 396, 397, 399, 402, 410, 415, alin., 420, 421 e 422 del Codice ⁽⁷²⁶⁾, che non importano pene afflittive della persona.

Il potere disciplinare è affidato ai capitani ed agli ufficiali di porto su tutte le persone indicate nell'art. 451 c. m. m. ⁽⁷²⁷⁾, compresi i piloti (lett. e) ⁽⁷²⁸⁾; agli ufficiali consolari all'estero

(722) L'art. 252 è simile all'art. 246 del cod. m. m. colon. Il prog. 1931 di cod. mar. contiene le disposizioni penali nel libro ottavo.

(723) Art. 39 cod. pen. e 253 c. m. m. I *crimini* di cui si parla in quest'articolo, sono anch'essi delitti e precisamente quelli che, già indicati nell'art. 20 del R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509, sulle disposizioni per l'attuazione del cod. penale abrogato, sono oggi elencati all'art. 1 n. 1° del R. D. 28 maggio 1931, n. 601 sulle disposizioni di coordinamento e transitorie per il nuovo Codice penale. La distinzione fra delitto e contravvenzione è basata, secondo il nuovo codice penale, non più sulla natura del reato ma sulla specie della pena. Quale queste pene siano è detto agli art. 17, 19 cod. pen. nuovo ed all'art. 5 delle disposizioni di coordinamento.

(724) Art. 433, 434, 1° comma. All'art. 433 corrisponde l'art. 417 del cod. colon.

(725) Art. 434, II comma. Quali siano le pene di polizia è detto dall'art. 1, n. 3 delle disposizioni di coordinamento per il nuovo codice penale.

(726) Art. 434, 3° comma.

(727) A questo articolo corrisponde il 432 cod. colon.

(728) Prog. 1931 di cod. mar., art. 771: « Il potere disciplinare è esercitato:
... 2° dai comandanti di porto d) sui piloti; ».